



IMPRESE DI COMMERCIO INGROSSO

Istruzioni comuni per la presentazione della segnalazione Certificata di inizio attività al Registro delle Imprese



INDICE

Attività di commercio ingrosso	3
Requisiti morali	4
Art. 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59	5
Segnalazione Certificata di inizio attività	6
Commercio ingrosso settore non alimentare	8
Ditte individuali	8
Società	8
Variazione e/o regolarizzazione pratica cambio legale rappresentante e/o	8
amministratori di società	
Variazione sede	8
Commercio ingrosso settore alimentare	9
Ditte individuali	9
Società	9
Variazione e/o regolarizzazione pratica cambio legale rappresentante di società	9
Documentazione da allegare ai modelli telematici	9
Variazione e/o regolarizzazione pratica cambio amministratore	10
Variazione e/o regolarizzazione cambio sede legale, cambio ragione sociale,	10
subingresso e cessazione attività per le imprese in possesso di autorizzazione o	
registrazione sanitaria	
Documentazione da allegare ai modelli telematici	10
Variazione sede per le imprese senza autorizzazione o registrazione sanitaria	11
Avvertenze	12
Informazioni aggiuntive	13
Costi	13
Note	14



ATTIVITÀ DI COMMERCIO INGROSSO

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

L'attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.

In tutti i casi in cui viene comunicata l'inizio di attività di commercio all'ingrosso in assenza di deposito deve sempre essere indicata l'impresa o le imprese presso le quali sono depositati i prodotti oggetto di questa tipologia di attività. L'indicazione deve essere fornita nelle note della pratica.

Inoltre ai fini della tracciabilità del prodotto alimentare è previsto un obbligo comunitario a carico del grossista alimentare (anche senza detenzione del prodotto) di notifica ai fini sanitari da effettuare al SUAP del luogo della sede legale dell'impresa.

Il commercio all'ingrosso, alimentare e non alimentare, può essere esercitato dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del D.lgs. 59/2010 (modificato dall'art. 8 del D.lgs. 147/2012).

Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.lgs. 6 agosto 2012 n.147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno", sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all'ingrosso settore alimentare (art.9, comma 3).

In base al D. Lgs. 114/98 e alla abrogata legge 426/1971 fino al 6/12/2011 era "vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto" di conseguenza le due attività dovevano essere svolti in locali separati, tranne per alcuni prodotti, per i quali invece si poteva comunque esercitare il commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale.

Con l'entrata in vigore (dal 6/12/2011) dell'art. 34, comma 3, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 si dispone il "superamento" del divieto di esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, riportato anche all'art.8, comma 2, lett.c) del D. Lgs. 6 agosto 2012 n. 147.

Permane comunque la differenza delle due attività (commercio ingrosso e commercio dettaglio) che devono, quindi, essere descritte, anche in uno stesso luogo , come due attività economiche distinte e indipendenti (una primaria ed una secondaria.



Requisiti morali

Per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso è necessario il possesso di determinati requisiti morali di cui all'art. 71, D. Lgs. 59/2010 e all'art. 85 D. Lgs. 159/2011.

I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di seguito indicati:

- imprese individuali: il titolare
- società in nome collettivo: tutti i soci
- società in accomandita semplice e società in accomandita per azione: i soci accomandatari
- società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione
- società estere con le sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia
- soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione
- consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.



Art. 71, Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

comma 1) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia);
- **comma 3**) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- **comma 4)** Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- **comma 5**) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.



SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

L'attività di commercio all'ingrosso, alimentare e non alimentare, è soggetto a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare alla Camera di Commercio.

La semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'avvio dell'attività d'impresa, dopo l'entrata a regime della Comunicazione Unica, compie un ulteriore passo in avanti: in sede di conversione del D.L. n.78/2010 (avvenuta con legge 30 luglio 2010 n.122 pubblicata sulla G.U. n.176, S.O. del 30 luglio 2010) è stata infatti inserita all'art.49 la nuova formulazione dell'art.19 della Legge n.241/90. In particolare gli strumenti della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) e della Comunicazione di Inizio Attività (C.I.A.), per le fattispecie previste dall'art.19, sono sostituiti da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), corredata di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relativamente a tutti gli stati, qualità personali e fatti previsti negli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/00, ovvero della dichiarazione di conformità rilasciata dalle agenzie per le imprese ai sensi dell'art.38 comma 4 del D.L. n.112/08, da cui emerga la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge ai fini della iscrizione in albi e ruoli per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale. È possibile avviare immediatamente l'attività segnalata, sia da parte dell'impresa, ma anche della persona fisica che chiede il riconoscimento dei requisiti di legge per lo svolgimento di una attività regolamentata la cui istruttoria è demandata alla Camera di Commercio, una volta in possesso della ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione della pratica da parte dell'ente, ricorrendone gli altri presupposti di legge.

La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti: agente di affari in mediazione; agente e rappresentante di commercio; autoriparazione; commercio all'ingrosso; facchinaggio; impiantistica; mediatore marittimo; pulizia; spedizioniere.

La SCIA deve:

- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello telematico di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese;
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.

Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente.

Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli ed emettere i provvedimenti necessari.

Dal 01/07/2017, con l'entrata in vigore del D, Lgs. 222/2016 il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari è soggetto a presentazione della S.C.I.A. UNICA al SUAP, tramite la compilazione dei modelli informatici predisposti dai Comuni e/o a disposizione nel portale impresainungiorno.gov.it.





Per il commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari

- a) in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di esercizi e depositi (es. magazzini) fino a 400 mq. Potrà essere presentata la comunicazione alla Camera di Commercio competente specificando che la superficie totale lorda è pari o inferiore a 400 mq.
- b) In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di esercizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq. Dovrà essere presentata una SCIA Unica al SUAP competente



Per l'iscrizione nel Registro Imprese delle attività di commercio all'ingrosso occorre presentare telematicamente la seguente documentazione

COMMERCIO INGROSSO SETTORE NON ALIMENTARE

DITTE INDIVIDUALI

- **Mod. I1** telematico (prima iscrizione) o **Mod.I2** telematico (variazione di attività) o **Mod. UL** telematico (inizio/variazione).
 - <u>Avvertenza</u>: descrivere l'attività così come specificata sulla SCIA e indicare, come data inizio attività, quella di spedizione della pratica.
- Mod.SCIA/INGR

SOCIETÀ

- **Mod. S5** telematico (inizio/variazione) o **Mod. UL** telematico (inizio/variazione). <u>Avvertenza</u>: descrivere l'attività così come specificata sulla SCIA e indicare, come data inizio attività, quella di spedizione della pratica.
- **Mod.SCIA/INGR** a firma del legale rappresentante;
- **Mod. INGR/ONO** (solo requisiti morali) per le altre persone indicate all'art.2 DPR. 252/1998 (v. nota 1)

VARIAZIONE E/O REGOLARIZZAZIONE PRATICA CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE E/O AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

- PER LA VARIAZIONE: integrare la pratica telematica con un mod. S5/VARIAZIONE (compilato solo nel riquadro XXX note, con la dicitura "in riferimento all'attività di commercio ingrosso esercitata dall'impresa, si allega/allegano Mod. INGR/ONO per i soggetti indicati nel corrispondente mod.S2) ed allegare Mod. INGR/ONO (v. nota 1) per i nuovi soggetti individuati nel corrispondente mod. S2".
- **PER LA REGOLARIZZAZIONE** (ovvero per rimuovere le annotazioni apposte sulla certificazione camerale riguardanti la sospensione dell'attività di commercio ingrosso a seguito di variazione rappresentante legale/amministratori): inviare Mod. INGR/ONO (v. nota 1) in allegato ad una pratica S5/VARIAZIONE, compilata solo nel riquadro XXX note, con la dicitura "pratica inviata in relazione annotazioni apposta sulla certificazione camerale riguardante la sospensione dell'attività di commercio ingrosso a seguito di variazione rappresentante legale/amministratori (indicare i nominativi e la correlata pratica di variazione)".

VARIAZIONE SEDE

Per la variazione di sede non occorre presentare la SCIA. Si precisa, però, che il Registro Imprese, contestualmente al caricamento della relativa pratica, provvederà, d'ufficio, a trasmettere agli organi di controllo, per i provvedimenti di competenza, la visura camerale aggiornata con la nuova sede. Si suggerisce, pertanto, prima di procede alla sola variazione di sede, di verificare se la nuova localizzazione risulta conforme con l'attività di commercio ingrosso riportata sulla certificazione, anche al fine di provvedere, con la stessa pratica, a presentare la SCIA relativamente all'attività di commercio ingrosso effettivamente esercitata nella nuova sede (in questo caso, la pratica telematica dovrà contenere anche un mod. S5/VARIAZIONE ATTIVITA' correttamente compilato).



COMMERCIO INGROSSO SETTORE ALIMENTARE

DITTE INDIVIDUALI

- **Mod. I1** telematico (prima iscrizione) o **Mod.I2** telematico (variazione di attività) o **Mod. UL** telematico (inizio/variazione).
 - <u>Avvertenza</u>: descrivere l'attività così come specificata sulla SCIA e indicare, come data inizio attività, quella di spedizione della pratica.
- Mod.SCIA/INGR

SOCIETÀ

- **Mod. S5** telematico (inizio/variazione) o **Mod. UL** telematico (inizio/variazione). <u>Avvertenza</u>: descrivere l'attività così come specificata sulla SCIA e indicare, come data inizio attività, quella di spedizione della pratica.
- **Mod.SCIA/INGR** a firma del legale rappresentante;
- **Mod. INGR/ONO** (solo requisiti morali) per le altre persone indicate all'art.2 DPR. 252/1998 (v. nota 1)

VARIAZIONE E/O REGOLARIZZAZIONE PRATICA CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ

- **PER LA VARIAZIONE**: integrare la pratica S2 con un mod. S5/VARIAZIONE, compilato solo nel riquadro XXX note, con la dicitura "in riferimento all'attività di commercio ingrosso esercitata dall'impresa, si allega/allegano Mod. INGR/ONO e mod. INGR/ONO/PROF per i soggetti indicati nel corrispondente mod.S2
- **PER LA REGOLARIZZAZIONE** (ovvero per rimuovere le annotazioni apposte sulla certificazione camerale riguardanti la sospensione dell'attività di commercio ingrosso a seguito di variazione rappresentante legale): pratica S5/VARIAZIONE, compilata solo nel riquadro XXX note, con la dicitura "pratica inviata in relazione annotazioni apposta sulla certificazione camerale riguardante la sospensione dell'attività di commercio ingrosso a seguito di variazione rappresentante legale (indicare i nominativi e la correlata pratica di variazione)".

Documentazione da allegare ai modelli telematici:

- **mod. INGR/ONO** a firma del legale rappresentante;
- Copia della denuncia di variazione del legale rappresentante (effettuata con il modulo all.2 Decreto Assessorato Regionale Sanità 27/02/2008 GURS n.13 del 21 marzo 2008), protocollata e timbrata dal Comune competente (SE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O REGISTRAZIONE SANITARIA).

Release 1.1.PG



VARIAZIONE E/O REGOLARIZZAZIONE PRATICA CAMBIO AMMINISTRATORI

- **PER LA VARIAZIONE**: integrare la pratica telematica con un mod. S5/VARIAZIONE (compilato solo nel riquadro XXX note, con la dicitura "in riferimento all'attività di commercio ingrosso esercitata dall'impresa, si allega/allegano Mod. INGR/ONO per i soggetti indicati nel corrispondente mod.S2) ed allegare Mod. INGR/ONO (v. nota 1) per i nuovi soggetti individuati nel corrispondente mod. S2".
- **PER LA REGOLARIZZAZIONE** (ovvero per rimuovere le annotazioni apposte sulla certificazione camerale riguardanti la sospensione dell'attività di commercio ingrosso a seguito di variazione rappresentante legale/amministratori): inviare Mod. INGR/ONO (v. nota 1) in allegato ad una pratica S5/VARIAZIONE, compilata solo nel riquadro XXX note, con la dicitura "pratica inviata in relazione annotazioni apposta sulla certificazione camerale riguardante la sospensione dell'attività di commercio ingrosso a seguito di variazione rappresentante legale/amministratori (indicare i nominativi e la correlata pratica di variazione)".

VARIAZIONE E/O REGOLARIZZAZIONE CAMBIO SEDE LEGALE, CAMBIO RAGIONE SOCIALE, SUBINGRESSO E CESSAZIONE ATTIVITÀ PER LE IMPRESE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O REGISTRAZIONE SANITARIA

- **PER LA VARIAZIONE**: integrare la pratica S2 con un mod. S5/VARIAZIONE, compilato solo nel riquadro XXX note, con la dicitura "in riferimento all'attività di commercio ingrosso esercitata dall'impresa, si allega documentazione correlata alla variazione indicata nel corrispondente mod.S2
- **PER LA REGOLARIZZAZIONE** (ovvero per rimuovere le annotazioni apposte sulla certificazione camerale riguardanti la sospensione dell'attività di commercio ingrosso a seguito di variazione rappresentante legale): pratica S5/VARIAZIONE, compilata solo nel riquadro XXX note, con la dicitura "pratica inviata in relazione annotazioni apposta sulla certificazione camerale riguardante la sospensione dell'attività di commercio ingrosso a seguito della variazione (indicare i nominativi e la correlata pratica di variazione)".

Documentazione da allegare ai modelli telematici:

- **Copia della denuncia** di variazione (effettuata con il modulo all.2 Decreto Assessorato Regionale Sanità 27/02/2008 GURS n.13 del 21 marzo 2008), protocollata e timbrata dal Comune competente (numero e data di protocollo devono essere chiaramente leggibili).



PER LE DITTE INDIVIDUALI IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA O DELLA REGISTRAZIONE, LA COPIA DELLA DENUNCIA VA ALLEGATA ALLA PRATICA DI VARIAZIONE PRESENTATA CON I RISPETTIVI MOD. 12

VARIAZIONE SEDE PER LE IMPRESE SENZA AUTORIZZAZIONE O REGISTRAZIONE SANITARIA

Per la variazione di sede delle imprese senza autorizzazione o registrazione sanitaria non occorre presentare la SCIA. Si precisa, però, che il Registro Imprese, contestualmente al caricamento della relativa pratica, provvederà, d'ufficio, a trasmettere agli organi di controllo, per i provvedimenti di competenza, la visura camerale aggiornata con la nuova sede. Si suggerisce, pertanto, prima di procede alla sola variazione di sede, di verificare se la nuova localizzazione risulta conforme con l'attività di commercio ingrosso riportata sulla certificazione, anche al fine di provvedere, con la stessa pratica, a presentare la SCIA relativamente all'attività di commercio ingrosso effettivamente esercitata nella nuova sede (in questo caso, la pratica telematica dovrà contenere anche un mod. S5/VARIAZIONE ATTIVITA' correttamente compilato).

(1) PERSONE INDICATE ALL'ART.2 DPR 252 1998:

- imprese individuali: il titolare
- società in nome collettivo: tutti i soci
- società in accomandita semplice e società in accomandita per azione: i soci accomandatari
- società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione
- società estere con le sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentano stabilmente in Italia
- soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione
- consorzi con attività esterna, società consortili o consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.



AVVERTENZE

Il registro imprese, qualora la documentazione allegata alla pratica risulti completa, provvederà ad iscrivere l'attività di commercio ingrosso per i prodotti dichiarati sui moduli telematici in ordine alla descrizione dei prodotti merceologici e alla data inizio attività (la data inizio attività deve coincidere con la data di spedizione pratica / data domanda riportata sulla ricevuta di avvenuta presentazione via telematica all'ufficio registro imprese).

Se la documentazione, invece, è incompleta e/o incongruente, la pratica verrà messa in stato di sospensione, assegnando all'utente, attraverso messaggio telematico, <u>dieci giorni per la regolarizzazione della stessa</u>.

S'invitano gli utenti Telemaco, pertanto, a compilare la modulistica telematica tenendo conto delle istruzioni riportate nella presente guida e ad allegare alla pratica solo i documenti espressamente indicati nella guida stessa e, per le pratiche in fase istruttoria, solo quelli richiesti a mezzo area messaggi (in caso contrario, verrà richiesto il reinvio della pratica a valere sullo stesso protocollo, in quanto non conforme alle istruzioni riportate sulla guida, assegnando all'utente telemaco, attraverso messaggio telematico, dieci giorni per la regolarizzazione della stessa).

In caso di mancato riscontro entro il predetto termine, il registro imprese, per le pratiche che contengono i modelli base S5 – I2 – UL, avvierà la <u>procedura di rifiuto</u>, mentre per le nuove iscrizioni ditte individuali (pratiche con mod. base I1) provvederà, d'ufficio, al <u>caricamento</u> dell'impresa, <u>"inattiva – per attività da intraprendere"</u>.

Il registro imprese, contestualmente al caricamento della pratica, provvederà a trasmettere la visura camerale aggiornata agli organi di controllo per i provvedimenti di propria competenza.



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Costi

Ditte individuali:

- euro 18,00 per diritti di segreteria e Euro 17,50 per l'imposta di bollo.
- Per le imprese individuali di nuova costituzione o per apertura di UL occorre effettuare anche il pagamento del diritto annuale.

Società:

- euro 30,00 per diritti di segreteria (per apertura UL occorre effettuare anche il pagamento del diritto annuale).



Guida all'attività di Commercio Ingrosso e di iscrizione al Registro delle Imprese

Note	